



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150: attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

IN MATERIA DI

TERMINI DELLE INDAGINI PRELIMINARI ED ESITI

RIMEDI CONTRO LA STASI DEL PROCEDIMENTO

La riforma interviene riscrivendo gli artt. 405 (termini indagini), 406 (proroga dei termini), 412 (avocazione); 415 bis c.p.p. e 127 disp.att.c.p.p., nonché inserendo i nuovi artt. 407 bis (inizio azione penale) e 415 ter (diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari) c.p.p.

1. Termini e proroga delle indagini preliminari

a. Termini delle indagini (405 c.p.p.)

- vengono **modificati i termini per la conclusione delle indagini preliminari** che si calcolano dalla data in cui il nome della persona cui il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato.

I **nuovi termini** sono:

- sei mesi per le contravvenzioni;
- un anno per la generalità dei delitti;
- un anno e sei mesi per i procedimenti relativi ai delitti contemplati dall'articolo 407, comma 2, c.p.p.¹

(nuovo comma 2)

¹ Si tratta delle notizie di reato complesse per numero di indagati e fatti collegati (lett.b); dei procedimenti che richiedono compimento di atti all'estero (lett.c); dei procedimenti che esigono collegamenti di indagini tra diversi p.m. x art.371 c.p.p. (lett.d), nonché dei reati di cui alla lett.a) la cui competenza di questo Ufficio è limitata ai reati di cui agli artt.416, 575, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies, 628, 629 c.p., 291 ter DPR n.43/1973, 73, 80, c.2 DPR n.309/90, 12 D.L.vo. n.286/1998, reati in materia di armi di cui al n.5

b. Proroga (406 c.p.p.)

- viene **modificato l'articolo 406**: la proroga può essere concessa non più per «*giusta causa*» ma “**quando le indagini sono complesse**”. La proroga **non** può essere autorizzata **per più di una volta né** per un tempo complessivamente **superiore a sei mesi (nuovi commi 1 e 2)**.

c. Durata massima delle indagini (407 c.p.p.)

In base alla riforma il nuovo regime della durata delle indagini si articolerà come segue:

- per le **contravvenzioni**, il termine di durata è 6 mesi e tale termine è prorogabile una sola volta di 6 mesi;
- per i **delitti** indicati nell'articolo **407, c. 2, lett. a)** c.p.c. (questo Ufficio è competente per i reati di cui agli artt.416, 575, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies, 628, 629 c.p., 291 ter DPR n.43/1973, 73, 80, c.2 DPR n.309/90, 12 D.L.vo. n.286/1998, reati in materia di armi di cui al n.5) il termine di **durata è pari a 18 mesi**; con proroga il termine di **durata massima è di 24 mesi**;
- per i casi di cui all'articolo **407, c. 2 lett. b) e c)**, il termine ordinario è **di 18 mesi**; con proroga **il termine massimo di 24 mesi**;
- per **tutti gli altri delitti**, il termine è di **12 mesi**, prorogabili fino al massimo 18 mesi.

2. Inizio dell'azione penale: forme e termini (407 bis c.p.p.)

Il nuovo articolo 407-bis c.p.p. riproduce testualmente la rubrica dell'originario articolo 405 (“Inizio dell'azione penale. Forme e termini”) e il suo comma 1 (aggiornandolo solo nel richiamo anche al Titolo V-bis del Libro VI, in tema di messa alla prova).

Il comma 2 del nuovo art. 407 bis stabilisce i termini entro i quali il p. m. deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione:

- ✓ entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari, oppure
- ✓ se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini, entro 3 mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis, c. 3 e 4 (si tratta dei termini previsti rispettivamente per l'indagato di presentare ulteriore documentazione e per il p.m. di compiere nuove indagini).
- ✓ I termini sono estesi a 9 mesi nei casi di cui all'articolo 407, c. 2 c.p.p.

3. Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale (art. 412 c.p.p.)

- l'avocazione da parte del procuratore generale presso la corte d'appello è configurata in termini di **discrezionalità e non più di obbligo**.

Presupposti

- Si prevede tra i presupposti dell'avocazione stessa altresì la **mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari** entro i termini di legge.

- Infine, si richiama l'applicazione della **nuova disciplina** dei rimedi contro la stasi del procedimento, ossia la disciplina del nuovo art. 415 bis c.p.p., di cui *infra*.

4. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.)

In sintesi, le principali modifiche:

Differimento della notifica

Si prevede la nuova disciplina del **differimento della notifica dell'avviso (nuovi commi 5 bis e 5 ter)**.

Casi

Il nuovo comma 5 bis individua infatti i casi in cui il p.m., **prima della scadenza del termine per le indagini**, può presentare **richiesta motivata di differimento** della notifica dell'avviso al **procuratore generale presso la corte di appello**:

1. quando è stata **richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari** e il **giudice non ha ancora provveduto** o quando, fuori dai casi di latitanza, **la misura applicata non è stata ancora eseguita**;
2. quando la **conoscenza degli atti d'indagine** può mettere in **pericolo la vita o l'incolumità di una persona** o la **sicurezza dello Stato** ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, c. 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

Procedimento

Il comma 5 ter disciplina il procedimento per l'autorizzazione ovvero il rigetto della richiesta di differimento, in particolare:

Accoglimento

Entro venti giorni dal deposito della richiesta del p.m., se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale **autorizza con decreto motivato il differimento** per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, c. 2, non superiore a un anno.

Rigetto

In caso contrario, il procuratore generale **ordina con decreto motivato al p.m. di provvedere alla notifica dell'avviso entro un termine non superiore a venti giorni**.

Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa.

§§§

RIMEDI ALLA STASI DEL PROCEDIMENTO

I rimedi alla stasi del procedimento rappresentano una delle parti più significative della riforma, introducendo nuovi adempimenti o precisando altri già esistenti; vengono altresì modificati importanti termini processuali.

Anzitutto la nuova durata delle indagini preliminari (nuovo c. 2 dell'art. 405 c.p.p.):

- a) un anno per la generalità dei delitti; prorogabile di 6 mesi
- b) un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, c. 2 c.p.p.; prorogabile di 6 mesi
- c) sei mesi, se si procede per una contravvenzione; prorogabile di 6 mesi

Trascorsi questi termini, al p.m. è tuttora riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il c.d. termine di riflessione; → nuovo art. 407-bis, c. 2 e 3, c.p.p.), per ponderare la propria decisione, pari a:

- a) tre mesi dalla scadenza del termine delle indagini (un anno, sei mesi, un anno e sei mesi, salvo proroghe) di cui all'articolo 405, c. 2;
- b) tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis, c. 3 e 4, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari (si tratta del termine dato qualora l'indagato abbia chiesto acquisizioni probatorie e al p.m. per compiere nuove indagini);
- c) nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, c. 2 c.p.p.

Nel caso in cui il p. m. non notifichi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari o non si determini nelle sue scelte (→ nuovo art. 407-bis), uno dei rimedi è l'**avvocazione** delle indagini da parte della Procuratore Generale (→ nuovo art. 412):

- a) se non è stata disposta la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- b) se non sono intervenute le determinazioni del pubblico ministero (azione penale/archiviazione) entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, c. 2, 415-bis, c. 5-quinquies (ricorso al gip dell'indagato o della p.o. per far decidere il p.m. e ordine del gip al p.m. di decidere entro 20 gg.), 415-ter, c. 3.
- c) a seguito delle comunicazioni previste dagli articoli 409, c. 3, e 415-bis, c. 5-quater.

L'esercizio di questo potere discrezionale («può disporre») si esprime nelle forme del decreto motivato. L'avvocato può svolgere le indagini indispensabili, formulando le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avvocazione.

L'altro meccanismo per ovviare alla stasi è rappresentato dal nuovo procedimento di discovery, ossia dagli accorgimenti necessari per impedire che l'indagato (e la p.o. richiedente) rimanga all'oscuro della conclusione delle indagini patendo gli eventuali ritardi dell'Ufficio.

Infatti, se nei termini del 407, c.2, il p.m. non emette l'avviso di conclusione delle indagini o non decide (richiesta di archiviazione/esercizio azione) deve depositare gli atti, dandone avviso all'indagato, alla p.o che l'abbia richiesto, nonché al Procuratore Generale (art.415 ter, c.1 c.p.p.).

Altro rimedio alla stasi è previsto nei termini di una c.d. "finestra di giurisdizione", ossia mediante l'intervento del giudice, su sollecitazione dell'indagato e della persona offesa che l'abbia chiesto, in **due tipi di stasi**:

- a) *pre-discovery* quando, pur notificati l'avviso di deposito (→ nuovo art. 415-ter, c. 1) o il decreto del Procuratore Generale con cui si ordina al p.m. di depositare gli atti (→ nuovo art. 415-ter, c. 2), l'inquirente non si è determinato sulle sue scelte finali (nuovo art.415 ter c.3);

b) post-*discovery* quando, notificato l'avviso di cui all'art. 415 bis e pur decorsi i termini di cui all'art.407-bis c.p.p., il p.m. non si sia determinato sulle sue scelte finali (→ nuovo art. 415-bis, c.5-quater, primo periodo);

c) e per entrambi i casi siano decorsi i seguenti termini:

c.1) un mese;

c.2) tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, c. 2.

In tali ipotesi il giudice ordinerà al p.m. di assumere le determinazioni sull'azione penale (→ nuovo art. 415-bis, c. 5-quater e 5-quinques e 415 ter):

d) su domanda dell'indagato o della persona offesa;

e) nei venti giorni successivi alla richiesta;

f) con decreto motivato;

g) il decreto va comunicato al pubblico ministero e al Procuratore Generale, nonché notificato alla persona che ha formulato la richiesta.

IN SINTESI:

- **407:** per la generalità dei delitti le indagini durano 1 anno, con proroga di 6 mesi; un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, c. 2 c.p.p.; 6 mesi per le contravvenzioni; i termini sono prorogabili di 6 mesi se indagini siano complesse
- **407 bis, c.2 e 3:** entro 3 mesi dal termine delle indagini o dal termine del deposito ex art.415 bis (o entro 3 mesi da commi 3 e 4) il p.m. deve decidere e chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale; entro nove mesi nel caso dei reati di cui all'art.407, c.2
- **però: 415 bis, c.5 bis** si può chiedere di differire l'avviso di cui all'art. 415 bis al Procuratore Generale se è stata chiesta la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari o quando la conoscenza degli atti possa mettere in pericolo la vita o incolumità di persone o la sicurezza dello Stato e il Procuratore Generale entro 20 giorni o autorizza, dando termine solitamente di 6 mesi, o rigetta e ordina di notificare l'avviso ex art.415 bis entro il termine di 20 giorni (415 bis, c.5 ter)
- **415 bis, c. 5 quater (cd finestra di giurisdizione post discovery):** se, notificato l'avviso ex art.415 bis, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407 bis, c. 2, il p.m. non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al g.i.p. di ordinare al p.m. di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il g.i.p. provvede nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il g.i.p. ordina al p.m. di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni
- copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al Procuratore Generale e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.
- **415 bis, c. 5 quinquies:** il p.m. trasmette al g.i.p. e al Procuratore Generale copia dei provvedimenti assunti a seguito dell'ordine ricevuto
- **415 ter, c.1:** se il p.m. non decide (richiesta di archiviazione/esercizio azione) o non ha notificato l'avviso di cui all'art. 415 bis, alla scadenza dei termini del 407, c.2 dovrà dare avviso di deposito degli atti all'indagato e alla p.o. che l'abbia chiesto (l'avviso non prevede di formulare l'incolpazione); copia dell'avviso sarà inoltrato al Procuratore Generale per eventuale avocazione

- **415 ter, c.2:** se, decorsi 10 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, c. 2, il Procuratore Generale non riceve la comunicazione prevista al comma 1 (avviso deposito atti) può:
 1. avocare
 2. oppure ordinare con decreto motivato al p.m. di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni
copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.
- **415 ter, c. 3 (cd finestra di giurisdizione pre discovery):** facoltà per l'indagato e la p.o. di chiedere al g.i.p. di ordinare al p.m. di decidere, una volta trascorso 1 mese dall'avviso del deposito atti o dal decreto del Procuratore Generale che aveva ordinato il deposito degli atti.

Per evitare dal 30.12.2022 l'impatto traumatico della disciplina sulla stasi del procedimento, in sede di conversione del D.L. 31.10.2022 n.162, si è accolto l'emendamento predisposto dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia al D.L.vo 10.10.2022 n.150 (riforma Cartabia), inserendo l'art.88 bis.

L'art. 88 bis prevede che le norme di cui agli artt.

- **407 bis** (inizio azione penale: in particolare il c.2: Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis, comma 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2.)
- **415 ter** (avviso deposito atti: se alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407- bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è altresì immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.
Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avvocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.
Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-quater nonché il comma 5-quinquies dell'articolo 415-bis. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, è notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi.
Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell'articolo 415-bis)

non si applicano nei procedimenti pendenti alla data entrata in vigore della riforma riguardo a notizie di reato già iscritte, né per quelle notizie iscritte dopo, ma connesse ex art.12 c.p.p. o, se reati di cui all'art.407, c.2 c.p.p., anche se collegati probatoriamente ex art.371c.p.p.

Per questi procedimenti, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 405, 406, 412, 415 bis c.p.p. e 127 disp.att. c.p.p. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della riforma.

IN SINTESI

nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma riguardo a notizie di reato già iscritte o quelle notizie iscritte dopo, ma connesse ex art.12 c.p.p. o, se reati di cui all'art.407, c.2 c.p.p., anche se collegati probatoriamente ex art.371c.p.p.:

1. i termini delle indagini preliminari restano quelli anteriori alla riforma

- per le **contravvenzioni**, il termine di durata è **6 mesi**, prorogabili fino ad un totale di 18 mesi;
- per i **delitti** indicati nell'articolo **407, c. 2, lett. a)** c.p.c. (questo Ufficio è competente per i reati di cui agli artt.416, 575, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies, 628, 629 c.p., 291 ter DPR n.43/1973, 73, 80, c.2 DPR n.309/90, 12 D.L.vo. n.286/1998, per reati in materia di armi di cui al n.5 dell'art.) il termine di durata è **12 mesi**; con le proroghe di 6 mesi ciascuna, il termine di durata massima è **24 mesi**;
- per i casi di cui all'articolo **407, c. 2 lett. b) e c)**, il termine è **6 mesi**; con le proroghe di 6 mesi ciascuna, il termine di durata massima è di **24 mesi**;
- per **tutti gli altri delitti**, il termine è di **6 mesi**, prorogabili fino ad un massimo di **18 mesi**

2. Favocazione del Procuratore Generale è **obbligatoria** se il p.m. non assume determinazioni sull'azione penale o sulla richiesta di archiviazione nei termini dell'art.407, c.3 bis c.p.p. (ossia entro 3 mesi dalla scadenza indagini o dalla scadenza dei termini di cui all'art.415 bis c.p.p.; 15 mesi per i reati di cui all'art.407, c.2, lett.a, numeri 1, 3 e 4))

3. si applica l'art.415 bis c.p.p. nel testo antecedente alla riforma

4. si applica l'art.127 disp.att.c.p.p. nel testo antecedente alla riforma (vedi *infra nuovo testo*).

§§§

La nuova disciplina di cui all'art.127 disp.att.c.p.p.

Per consentire il meccanismo di controlli contro la stasi del procedimento come disposto dalla riforma, il nuovo art.127 disp.att.c.p.p. istituisce un'inedita forma di "flusso informativo" settimanale tra le Procure della Repubblica territoriali e la competente Procura Generale della Repubblica, non bastando più l'attuale e mero «elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice».

La riforma pone in capo alla **segreteria del pubblico ministero** una serie di adempimenti dovendo estrarre dai "fascicoli" i seguenti dati:

- a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
- b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
- c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
- d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
- e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;
- f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto;

per poi procedere alla **comunicazione** non più di un unico elenco, bensì di **tre elenchi**, così distinti

a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, c. 2;

a1) per questi occorre anche specificare se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito (trattasi del nuovo procedimento sulla *discovery*);

b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, c. 3, primo e secondo periodo;

c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero, non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, c. 2, e 415-ter, c. 3, quarto periodo.

La novella richiede, dunque, una nuova e più precisa organizzazione del flusso comunicativo appena illustrato, e, soprattutto, il costante aggiornamento dei contenuti del registro di cui alle lettere da a) ad f), specialmente qualora la loro modifica dipenda da decisioni giurisdizionali incidentali in fase di indagine (ad esempio misura cautelare, interrogatorio di garanzia, tribunale del riesame).

Come rilevato la nuova disciplina non troverà immediata applicazione posto che non riguarderà i procedimenti pendenti alla data entrata in vigore della riforma inerenti a notizie di reato già iscritte o a quelle notizie iscritte dopo, ma connesse ex art.12 c.p.p. o, se reati di cui all'art.407, c.2 c.p.p., anche se collegati probatoriamente ex art.371 c.p.p.

Ma il problema organizzativo è soltanto posticipato di sei mesi, ponendosi al momento della scadenza delle indagini per notizie di reato contravvenzionali iscritte, ad esempio, il 31 dicembre 2022.

Per i delitti iscritti al momento di entrata in vigore della riforma e non connessi ad altri relativi a procedimenti già in essere, la nuova disciplina dell'art.127 c.p.p. troverà applicazione dopo l'anno dall'iscrizione o un anno e sei mesi per i procedimenti relativi ai delitti contemplati dall'articolo 407, comma 2, c.p. (questo Ufficio è competente per i reati di cui agli artt.416, 575, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies, 628, 629 c.p., 291 ter DPR n.43/1973, 73, 80, c.2 DPR n.309/90, 12 D.L.vo. n.286/1998, per i reati in materia di armi di cui al n.5 dell'art.).

Se, nel frattempo, non interverranno nuove risorse umane e nuovi applicativi dedicati alla nuova disciplina, appare quasi superfluo rilevare che questo Ufficio, con 28 unità amministrative in servizio rispetto alle 51 previste nella pianta organica, non sarà in grado di affrontare questi adempimenti minuziosi e addirittura settimanali che, inoltre, non sembrano essere affatto risolutivi rispetto ai problemi evidenziati dal legislatore; anzi, potrebbero essere persino controproducenti e fonte di inutile dispendio di risorse.

Ed infatti, le segreterie, invece di destinare interamente le proprie energie allo "smaltimento" dell'arretrato e alla prosecuzione dei procedimenti in essere, dovranno dirottare un'ingente quantità di tempo e di risorse nel raccogliere, catalogare, compilare e inoltrare le predette informazioni alle Procure Generali. E queste ultime si troveranno a ricevere settimanalmente una enorme quantità di dati e di informazioni da trattare, esaminare, assegnare ai singoli Procuratori, nonché da evadere con successivo "flusso di ritorno".

Come rilevato, l'art.88 bis D.L.vo n.150/2022 concede un po' di tempo per predisporre quanto necessario all'attuazione dell'art.127 disp.att.c.p.p., ma se chi dovrà intervenire non interverrà adeguatamente, potrebbe trattarsi di una disciplina nata morta, in quanto effettivamente inattuabile.

§§§

Cuneo, 30 dicembre 2022.

Il Procuratore
Onelio Dodero

Si comunichi:

ai Magistrati
ai v.p.o.
alle Segreterie di Assistenza
all'Ufficio per il Dibattimento
ai Responsabili delle Aliquote di polizia giudiziaria

Per conoscenza e valutazione:

Al Signor
Procuratore Generale
presso la Corte di Appello
Torino

Al Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Cuneo

Al Presidente
della Sezione di Cuneo
della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V.Chiusano".

Si pubblichi nel sito web